



Rigetto dell'istanza di differimento dell'udienza perché inoltrata tramite PEC

“Laddove il difensore non possa presenziare il procedimento di appello avverso i provvedimenti de libertate, l'istanza di differimento si palesa irrituale se inoltrata tramite PEC giacché, nel procedimento penale, l'utilizzo di tale mezzo non è consentito alle parti private per effettuare comunicazioni o notificazioni”.

Così ha stabilito la **Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, nella sentenza n. 2034/19, depositata il 16 gennaio.**

La S.C., circa l'utilizzo del mezzo PEC, ricorda che la notifica a mezzo telematico è “equipollente alle forme dell'ordinario regime delle notificazioni” giacché è un mezzo ritenuto alternativo alle comunicazioni: in tal senso anche le notificazioni e gli avvisi ai difensori disposti dalle autorità giudiziarie.

E' consentito l'utilizzo del mezzo PEC nel procedimento penale “solo per le notificazioni per via telematica da parte delle cancellerie a persona diversa dall'imputato” per cui la Corte ritiene “*giuridicamente*

inesistente” l’istanza di differimento trasmessa dalla difesa del ricorrente tramite mezzo PEC.

A nostro avviso, con l’avvento del processo telematico e della conseguente ritualità – come afferma la Corte – della notifica in forma telematica degli atti al difensore dell’imputato – ci sembra incredibile, al contrario, che si ritenga inesistente la notifica dell’istanza di differimento inviato dal difensore alla Cancelleria penale in via telematica. Certamente questa sentenza non ci aiuta a capire le ragioni di questa discriminazione.

Fonte D & G

Gennaio 2019